



## *Istituto per Ciechi "Ardizzone Gioeni"*

### **DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE**

N. 20 del 04 novembre 2015

*Oggetto: approvazione convenzione di assistenza con la Città Metropolitana di Catania e relativa stipulazione.*

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno quattro (04) del mese di novembre il Presidente del Consiglio di Amministrazione, reinsediato giusta ordinanza del T.A.R.S. di Catania n. 717 del 25 settembre 2015, in via d'urgenza, adotta il presente atto.

### **IL PRESIDENTE**

PREMESSO che gli enti che sono succeduti alle Province Regionali siciliane hanno mantenuto la competenza in materia di assistenza, tramite ricovero a semiconvitto e convitto, dei disabili sensoriali;

ATTESO che, stante la scadenza dei precedenti atti convenzionali disciplinanti le suddette modalità di assistenza, gli uffici si sono attivati per tempo, giusta nota prot.n. 372 del 25 marzo 2015, convocando una apposita conferenza di servizi alla quale sono state invitate a partecipare tutte le ex Province Regionali siciliane e quelle calabresi e sarde, trasmettendo loro, altresì, la bozza di nuova convenzione;

VISTO il verbale di conferenza di servizio tenutasi in data 8 aprile 2015 alla quale ha partecipato solo la Provincia Regionale di Catania;

CONSIDERATO che alla Provincia Regionale di Catania è recentissimamente succeduta, giusta legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, la Città Metropolitana di Catania;

PRESO ATTO che sono stati tenuti diversi incontri con rappresentanti del predetto Ente al fine di giungere alla stipulazione della convenzione di assistenza;

VISTA l'e-mail del 30 settembre 2015 con la quale il corresponsabile del settore socio-assistenziali e rieducativo, incaricato giusta disposizione di servizio del Segretario Generale di questo Istituto prot.n. 1143 del 18 settembre 2015, ha sollecitato gli uffici della Città Metropolitana a giungere ad una celere conclusione del procedimento di approvazione della convenzione in parola;



VISTA la disposizione di servizio del Segretario Generale di questo Istituto prot.n. 1237 del 6 ottobre 2015 con la quale, al fine di garantire un maggiore orientamento degli utenti sulle figure di riferimento, è stato riorganizzato il settore socio-assistenziale e rieducativo dell'Ente;

VISTA la successiva e-mail dell'8 ottobre 2015 con la quale il responsabile del settore ha nuovamente sollecitato la conclusione del procedimento;

PRESO ATTO degli incontri per le vie brevi che si sono tenuti per concordare la convenzione definitiva che *infra* si riporta *per extenso*

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO  
di assistenza soggetti non vedenti ed ipovedenti  
mediante ricovero in regime di convitto e semiconvitto.**

L'anno 2015, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di ottobre

TRA

L'Istituto per Ciechi Ardizzone Gioeni (C.F. 80001650870), in persona del sottoscritto legale rappresentante, autorizzato giusta deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, d'ora innanzi denominato Istituto

E

La Città Metropolitana di Catania (C.F. 00397470873), in persona del sottoscritto dirigente autorizzato con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, d'ora innanzi denominata Città Metropolitana

PREMESSO

- che fine istituzionale dell'Istituto è l'assistenza dei ciechi ed ipovedenti, l'educazione, l'istruzione, l'orientamento e la formazione professionale degli stessi;
- che l'Ente sopra indicato, per il perseguimento degli scopi *infra* descritti e nell'ambito di quanto previsto dal proprio Statuto, può stipulare convenzioni con Enti pubblici e/o privati aventi ad oggetto la gestione dei servizi di assistenza a favore dei non vedenti;
- che tra le competenze istituzionali della Città Metropolitana, rientra l'assistenza ai ciechi secondo quanto disposto dalla L.R. 33/91:

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità



**1.** L'Istituto per Ciechi "Ardizzone Gioeni" si impegna a svolgere un servizio socio-assistenziale e rieducativo riferito a tutte le scuole di ogni ordine e grado, università, praticantato, tirocini e corsi di specializzazione e destinato a soggetti non vedenti ed ipovedenti con il fine del loro pieno reinserimento nella società.

#### Art. 2 - Prestazioni

1. Le attività vengono erogate in regime di convitto e semiconvitto e si articolano nelle seguenti prestazioni:

##### A) CONVITTO

a) prelevamento e accompagnamento degli utenti dal capolinea dei mezzi di trasporto pubblici. presso l'Istituto scolastico per la frequenza delle lezioni e verso la sede dell'Istituto per la fruizione del vitto e dell'alloggio e presso le strutture sanitarie pubbliche e private per l'assistenza medica specialistica;

b) fornitura materiale didattico e tiflo-tecnico per la frequenza didattica e per lo studio post-scolastico;

c) attività ludico-culturali finalizzate all'integrazione sociale anche fuori dalla sede dell'Istituto, compresa l'organizzazione annuale di una gita di istruzione;

d) sostegno didattico post-scolastico mediante l'ausilio di operatori qualificati nell'ambito di apposite convenzioni con gli Enti di istruzione anche universitaria;

e) assistenza diurna e notturna con personale interno.

##### B) SEMICONVITTO

a) prelevamento e accompagnamento degli utenti dal luogo di residenza e/o domicilio situato nell'ambito dell'area metropolitana e comunque nel raggio di non oltre km 20 dal centro urbano e trasporto presso l'Istituto scolastico prescelto per la frequenza delle lezioni e verso la sede dell'Istituto per la fruizione del vitto (colazione e pranzo);

b) fornitura materiale didattico e tiflo-tecnico per la frequenza didattica e per lo studio post-scolastico;

c) attività ludico-culturali finalizzate all'integrazione sociale anche fuori dalla sede dell'Istituto, compresa l'organizzazione annuale di una gita di istruzione;

d) sostegno didattico post-scolastico mediante l'ausilio di operatori qualificati nell'ambito di apposite convenzioni con gli Enti di istruzione anche universitaria.

Il vitto comprenderà, negli orari stabiliti dal convitto;

1) colazione e pranzo (semiconvittori);

2) colazione, pranzo e cena (convittori).

#### Art. 3 - Ammissione e dimissione degli utenti

**1.** L'ammissione al convitto ed al semiconvitto, previo accertamento da parte della Città Metropolitana dei requisiti di assistibilità dei non vedenti, stabiliti dalla vigente normativa, viene disposta dal competente Servizio Politiche Sociali che terrà conto delle reali esigenze degli utenti ed il reale interesse del non vedente.



2. L'Istituto dovrà comunicare al competente Servizio l'avvenuta ammissione dei non vedenti autorizzati a fruire di tutti i servizi connessi alla presente Convenzione.

3. Alla dimissione dell'assistito si potrà pervenire, oltre che su richiesta dell'interessato, su disposizione della Città Metropolitana per il venir meno delle condizioni che avevano determinato l'ammissione ovvero su proposta dell'Istituto con successiva ratifica da parte del competente Servizio .

#### Art. 4 - Obbligazioni

1. L'Istituto, nell'ambito di quanto stabilito dalla presente Convenzione, è tenuto:

a) alla stipula a favore degli assistiti di idonea polizza assicurativa contro gli infortuni e contro i danni a persone e/o cose;

b) a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie degli ambienti in cui si trovano gli assistiti;

c) ad inviare le relazioni quadrimestrali con le notizie utili su ciascun assistito ed inerenti il profitto scolastico oltre ad una relazione finale sui servizi offerti.

d) a comunicare tempestivamente al Servizio Politiche Sociali qualsiasi evento che riguardi il proprio assistito concernente sospensioni o dimissioni sia dalla scuola sia dal convitto dell'Istituto;

e) a conservare il fascicolo personale per ciascun assistito contenente tutte le informazioni, oltre alla scheda anagrafica, da trasmettere al Servizio nel corso dell'anno, unitamente ad eventuali aggiornamenti ed integrazioni.

2. La Città Metropolitana/ Libero Consorzio resta esonerato da qualsiasi obbligo relativo al rapporto di lavoro del personale impiegato nonché da ogni responsabilità per eventuali inadempienze ed infortuni.

3. Al personale impiegato dall'Istituto con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal CCNL di categoria con i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

4. L'Istituto, su richiesta della Città Metropolitana deve fornire apposita documentazione sull'esatto adempimento di quanto sopra specificato.

#### Art. 5 - Corrispettivi

1. La Città Metropolitana corrisponderà all'Istituto, secondo le risultanze di cui all'allegato prospetto di determinazione dei costi, una retta giornaliera di euro 47,13 per ogni convittore oltre al costo presunto del vitto per ogni singolo assistito, pari ad euro 12,50 per il convitto o quello risultante in esito all'affidamento del servizio.

Pertanto, la retta provvisoria giornaliera per ogni singolo utente ammesso in regime di convitto è pari ad euro 58,57.

2. La Città Metropolitana corrisponderà all'Istituto per ogni semiconvittore una retta giornaliera di euro 37,71 a cui va aggiunto il costo del vitto, pari ad euro 7,28.

Pertanto, la retta giornaliera per ogni singolo utente ammesso in regime di semiconvitto è pari ad euro 44,99.



3. Le rette saranno aggiornate sulla base degli indici ISTAT.
4. Le rette verranno liquidate mediante pagamenti bimestrali, previa presentazione di apposito rendiconto (ricevuta regolarizzata nel bollo), unitamente alla relativa contabilità del numero dei frequentanti.
5. Ai fini del calcolo dei relativi importi, va segnalato il numero complessivo delle giornate di effettiva presenza, con esclusione delle festività natalizie e pasquali e con riconoscimento del pagamento della retta fino a 30 giorni di assenze giustificate.
6. La Città Metropolitana provvederà a liquidare le somme dovute, così come risultanti dalla contabilità prodotta dall'Istituto, entro trenta giorni dalla scadenza del bimestre considerato.

#### Art. 6 - Volontariato

1. L'Istituto, nello svolgimento delle attività di assistenza, potrà avvalersi di volontari a qualsiasi titolo. L'Istituto risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata dagli stessi, assicurandoli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività nonché per la responsabilità civile contro terzi, senza l'assunzione di alcun tipo di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti della Città Metropolitana e senza la corresponsione di alcun compenso.
2. La prestazione dei volontari deve essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata e non concorre in alcun modo alla determinazione del costo dei servizi.

#### Art. 7 - Modifiche alla Convenzione

1. Qualora mutamenti nella situazione personale o nel contesto socio-familiare richiedessero la rimodulazione dell'assistenza effettuata nei confronti dei non vedenti, la Città Metropolitana, in accordo con l'Istituto, può procedere ad una modifica o integrazione di quanto previsto dalla presente Convenzione ove ciò non comporti una ridefinizione dei costi, e procedere al conseguente adeguamento del corrispettivo stabilito dall'art. 5.

#### Art. 8 - Recesso

1. Nel caso di accertate e gravi inadempienze alla presente Convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze alla controparte. Trascorsi giorni 15 dalla contestazione, senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recedere con effetto immediato dalla Convenzione salvo risarcimento danni.

#### Art. 9 - Arbitrato

1. Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente Convenzione è affidato ad un collegio arbitrale, composto da un rappresentante dell'Istituto, da un rappresentante della Città Metropolitana e da un Presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza, esperti del settore.

#### Art. 10- Durata



1. La presente Convenzione ha una durata provvisoria fino al 31 dicembre 2015 decorrente dalla sottoscrizione fatto salvo l'espresso rinnovo fino alla fine dell'anno scolastico in corso.
2. E', comunque, escluso il rinnovo tacito.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 3 agosto 2010 n. 136 e s.m.
2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione agli organi competenti della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità.

Art. 12 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni del codice civile ed alla normativa in materia.

Art. 13 - Imposte e tasse

1. Atto esente dall'imposta di bollo ex art. 16 TAB. B D.P.R. 642/72 che sconta l'imposta di registro in caso d'uso ex D.P.R. 131/86.

Art. 14 - Foro Competente

1. Le parti contraenti concordano che in caso di controversia che non possa risolversi mediante il giudizio arbitrale, Foro competente è quello del Tribunale di Catania.

Il Dirigente del Servizio Il Legale Rappresentante dell'Istituto

\*\*\*\*\*

VISTO il prospetto dei costi allegato alla predetta convenzione con il quale è stato determinato il costo giornaliero della retta di assistenza per il ricovero in regime di semiconvitto e convitto, predisposta nel rispetto degli *standard* regionali previsti nel D.P. 29 giugno 1988, che prevede un rapporto dipendente-utenti di 1:25;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario della Città Metropolitana di Catania n. 106 del 3 novembre 2015 con la quale è stata autorizzata l'assistenza mediante ricovero in regime di convitto e semiconvitto in favore dei disabili sensoriali;

ATTESO che la predetta deliberazione richiama la richiesta di assistenza di n. 6 famiglie presso questo Istituto;

RILEVATO che a causa delle difficoltà finanziarie in cui versa la Città Metropolitana in prima battuta la convenzione ha termine al 31 dicembre 2015;

CONSIDERATO che occorre approvare la convenzione concordata con la Città Metropolitana di Catania, *ut supra* riportata, e procedere con urgenza alla relativa sottoscrizione al fine di dare avvio immediato al servizio di assistenza

nell'interesse dei richiedenti, che inizieranno le attività con notevole ritardo rispetto all'avvio dell'anno scolastico, e nell'interesse dell'Istituto che potrà rendere produttivi di reddito i propri servizi istituzionali;

CONSIDERATO, altresì, che a causa delle modifiche legislative sulla redazione della dichiarazione ISEE dei nuclei familiari in cui sono presenti persone portatrici di *handicap*, sarà presente una quota di compartecipazione al costo del servizio per quasi tutti i richiedenti;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della quale verrà rilasciata alla Città Metropolitana di Catania apposita dichiarazione in tale senso;

VISTE le finalità statutarie dell'Istituto;

VISTO l'art. 7, comma 2, lettera f) dello Statuto vigente

### **D E T E R M I N A**

- 1) Approvare la convenzione con la Città Metropolitana di Catania di cui in premessa che si intende ivi integralmente riportata;
- 2) Procedere alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto sub 1) ai fini dell'immediata efficacia;
- 3) Sottoporre il presente atto a ratifica dell'organo volitivo alla prima occasione utile;
- 4) Dichiarare la presente determinazione, considerata l'immediata necessità di disporre al fine di non arrecare danno all'Istituto in termini di minori entrate, immediatamente esecutiva;
- 5) Accertare l'entrata presunta di € 12.000,00 sul cap. 7, art. 1 dell'adottando Bilancio di Previsione 2015, intitolato "Rette per ospitalità";
- 6) Disporre la pubblicazione della presente determinazione, ad uso repertorio delle deliberazioni e per pubblicità legale, sul sito *web* istituzionale, oltre che sul *link* "Amministrazione Trasparente";
- 7) Dare atto che la presente determinazione non rientra fra gli atti da sottoporre a controllo preventivo di legittimità *ex art.* 68, comma 3, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

IL PRESIDENTE  
Prof. Gianluca Rapisarda)

The seal is circular with a double border. The outer ring contains the text "CONSIGLIO METROPOLITANO DI CATANIA" at the top and "1994" at the bottom. The inner circle features a central emblem, likely the coat of arms of the Metropolitan City of Catania, surrounded by the words "CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA".